

VINI E MARCHI – denominazione di origine protetta non registrabile – Alicante 27-04-2022



Il marchio **57 ASOLO PROSECCO Superiore** non è registrabile poiché contiene la dicitura ‘Asolo Prosecco’ che è una denominazione d’origine protetta ‘Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco’ (PDOIT-A0514) Inoltre contiene “Superiore” che per i vini è una denominazione protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013

Alicante, 27/04/2022

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.
Via Caonada, 2/A
I-31044 Montebelluna
ITALIA

Fascicolo n°: **018613872**

Vostro riferimento: **57**

Marchio:

Tipo di marchio: **Marchio di forma**

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.
Via Caonada, 2/A
I-31044 Montebelluna
ITALIA

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

In data 16/12/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere j) e k) RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)), RMUE perché contiene la dicitura 'Asolo Prosecco' che forma parte della denominazione d'origine protetta 'Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco' (PDOIT-A0514). La dicitura 'Asolo Prosecco Spumante Superiore', contenuta nel segno, non corrisponde al nome alla denominazione d'origine registrata a livello europeo. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)), RMUE.

Il segno contiene altresì la menzione tradizionale per i vini «Superiore», protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013. La domanda di marchio copre vini nella classe 33 non correttamente limitati riguardo alle loro caratteristiche particolari. Ne consegue che il marchio rappresenta un uso improprio della menzione tradizionale per i vini «Superiore» e deve pertanto essere rigettato per tali prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k)), RMUE.

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j) e k) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018613872 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI